



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

ministero.affariesteri@cert.esteri.it

Oggetto: Invito 8-2020. Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a seguito di segnalazione n. 122/2019 (Prot. AgID n. 14104 del 23/10/2019), relativa alla qualificazione tematica uso delle tecnologie.

Come è noto l'art.17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 (CAD) prevede "È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale. Il difensore segnala le inadempienze all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione.". La determinazione AgID n.15/2018 del 26/1/2018 ha stabilito che, in attuazione del richiamato art.17, comma 1-quater del CAD, è istituito presso l'Agid l'Ufficio dell'Ufficio del difensore civico per il digitale.

Con segnalazione n.122/2019 acquisita al protocollo AgID il 23.10.2019 con n. 14104, si è evidenziata una presunta violazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale relativamente alla possibilità di presentare istanze telematiche in quanto sul sito:

[https://consistanbul.esteri.it/consolato_istanbul/it/la_comunicazione/dal_consolato/2019/10/lceo-scientifico-i-m-i-di-](https://consistanbul.esteri.it/consolato_istanbul/it/la_comunicazione/dal_consolato/2019/10/lceo-scientifico-i-m-i-di-istanbul.html?fbclid=IwAR3a1wWo09ZeVHcboCkF7bq30W6NwLiZ8SY_CY59vbk1Tb_vM6tToJ-KVGA)

[istanbul.html?fbclid=IwAR3a1wWo09ZeVHcboCkF7bq30W6NwLiZ8SY_CY59vbk1Tb_vM6tToJ-KVGA,](https://consistanbul.esteri.it/consolato_istanbul/it/la_comunicazione/dal_consolato/2019/10/lceo-scientifico-i-m-i-di-istanbul.html?fbclid=IwAR3a1wWo09ZeVHcboCkF7bq30W6NwLiZ8SY_CY59vbk1Tb_vM6tToJ-KVGA)

relativamente ad un avviso di selezione di una/un docente per il sostegno a studenti diversamente abili, non viene indicata la PEC per l'inoltro della istanza con modalità telematica.

Per i necessari approfondimenti istruttori è stata presa in esame la risposta fornita al riguardo dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, (nota prot. AgID n. 5159 del 30 aprile



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

2020), con cui è stato rappresentato che: *“In proposito, non essendo chiaro quale sia il bando di selezione in questione, non è possibile accertare se la mancata indicazione dell’indirizzo PEC sia effettiva. Si osserva tuttavia che il/la segnalante ha presumibilmente avuto conoscenza del testo del bando per il tramite del sito istituzionale del Liceo Scientifico di Istanbul (<https://www.liceoitaliano.net>). Orbene, nella sezione “Contatti” <https://www.liceoitaliano.net/> di detto sito, è chiaramente indicato <https://www.liceoitaliano.net/home/contatti-imi/> l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Istituto scolastico, che è il seguente: con.istanbul.scuolaitaliana@cert.esteri.it.*

Ne consegue che, anche ammettendo che l’indirizzo PEC non fosse indicato nel bando, se il/la segnalante avesse esercitato la diligenza minima che ragionevolmente si presuppone in persona dotata di istruzione superiore e che aspira ad un impiego di carattere intellettuale, avrebbe potuto facilmente reperire l’indirizzo PEC del Liceo Scientifico italiano di Istanbul. Pertanto, appare destituita di ogni fondamento l’affermazione che è stato “leso il diritto di inviare la domanda di partecipazione alla selezione tramite posta elettronica certificata”. Si rimane a disposizione di codesto Ufficio del difensore civico per il digitale per eventuali chiarimenti o ulteriori elementi in merito alla questione. Cordiali saluti”.

Tale risposta purtroppo non si può considerare risolutiva della questione in quanto nel bando oggetto della segnalazione non è prevista nessuna modalità di presentazione dell’istanza mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e, quindi, il fatto che l’indirizzo PEC dell’istituto scolastico I.M.I. di Istanbul sia acquisibile sul sito non può giustificare la mancata previsione, all’interno del bando, di presentazione in modalità telematica dell’istanza di partecipazione.

Per tali motivi, si è ritenuta la segnalazione fondata in quanto l’Amministrazione ha violato norme del C.A.D ed in tema di digitalizzazione ed innovazione della P.A, in particolare dell’art.65 del C.A.D. (*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*) e dei principi generali contenuti nell’art.2 co,1, art.3 co,1, art.15 del C.A.D. che riguardano l’obbligo per le Amministrazioni di utilizzare *“tecnologie dell’informazione e della comunicazione”* e si invita il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni ovvero, laddove ciò non sia possibile, per intervenuta definitività del provvedimento e consolidamento dei relativi effetti, scongiurando che essa abbia a ripetersi per il futuro, provvedendo affinché negli avvisi di selezione del personale dell’istituto scolastico sopra citato venga prevista anche la modalità di presentazione telematica delle istanze dei candidati, nel rispetto della normativa C.AD.



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

Si rappresenta altresì che, in caso di mancato riscontro, il presente invito è da considerare anche quale segnalazione dell'inadempienza all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari di codesta Amministrazione, ai sensi dell'art.17, comma 1 quater del C.A.D.

Cordiali saluti